

# NOVITÀ IN MATERIA DI "MADE IN" E DI NUOVE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER PRODOTTI NON ALIMENTARI



12 giugno 2024

Dottor Mauro Delluniversità  
Avv. Paolo Veronesi



# Nuove norme in materia di «Made in»

## LEGGE 27 DICEMBRE 2023, N. 206

### “DISPOSIZIONI ORGANICHE PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEL MADE IN ITALY”

pubblicata nella GU del 27 dicembre 2023, n. 300 - entrata in vigore l'11 gennaio 2024

**obiettivo generale** = valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali

+

contiene **diverse novità riguardanti i diritti di proprietà intellettuale**

MADE IN ITALY



# VOUCHER3I

La legge ripristina il Voucher 3i - **incentivo economico** (già utilizzato in passato dal Ministero dello Sviluppo Economico) finalizzato ad **agevolare le start-up innovative nell'acquisto di servizi di consulenza per la verifica della brevettabilità di un'innovazione e per l'ottenimento di brevetti in Italia e all'estero** (ricerche di anteriorità, la stesura della domanda di brevetto, deposito presso UIBM, estensione della domanda a livello internazionale)

**La nuova edizione** del Voucher 3i **sarà estesa**, oltre che alle start-up innovative, **anche alle microimprese** (9 milioni di euro complessivi per il biennio 2023-2024).

microimprese → meno di 10 occupati e fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.



**L'importo esatto del voucher non è specificato nel disegno di legge** poiché **sarà determinato successivamente attraverso un decreto ministeriale che definirà le modalità attuative**. Nella precedente edizione del Voucher 3i, il contributo variava da un minimo di 2.000 a un massimo di 6.000 euro

# TUTELA DEI MARCHI DI PARTICOLARE INTERESSE E VALENZA NAZIONALE

Questa **novità** riguarda

- le **imprese titolari o licenziatarie di un marchio registrato da almeno 50 anni**
- le **imprese titolari o licenziatarie di un marchio per il quale sia dimostrabile l'uso continuativo da almeno 50 anni**

**Nel caso in cui un'impresa** con queste caratteristiche **abbia intenzione di cessare definitivamente l'attività**, dovrà **comunicarlo preventivamente al Ministero delle Imprese e del Made In Italy.**

**Il Ministero potrà subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio**, sempre che lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso.

**Per i marchi che risultino non utilizzati da almeno cinque anni, il Ministero potrà invece depositare, a proprio nome, domanda di registrazione del marchio.**



# MARCHI E NOMI A DOMINIO DEI LUOGHI DELLA CULTURA

Gli **istituti e i luoghi della cultura** possono:

- **registrare il proprio marchio** sensi dell'articolo 19, comma 3 CPI
- possono **concederlo in licenza a terzi a titolo oneroso** → i proventi della licenza saranno destinati a valorizzare e tutelare il patrimonio culturale dello stato.

**Il Ministero della cultura prenderà accordi con il gestore del registro dei nomi a dominio .it per rafforzare la tutela e contrastare eventuali abusi nella registrazione e uso di nomi di dominio .it riferibili a istituti e luoghi della cultura.**



# REGISTRO DELLE OPERE DEI CREATORI DIGITALI

La nuova legge istituisce **un repertorio delle opere dei creatori digitali** al fine di tutelarne i diritti.

Il repertorio sarà costituito **all'interno del registro pubblico generale delle opere protette** di cui all'articolo 103 della legge sul diritto d'autore.

- **CREATORI DIGITALI** = definiti come "artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale"
- **OPERA DIGITALE** = un'opera o parti di essa di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla legge sul diritto d'autore e diffusa su reti di comunicazione elettronica (art. 1 co. 1 lett. p) del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica).



# CONTRASSEGNO PER IL MADE IN ITALY

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti, è adottato un **contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci**.

Le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, **su base volontaria**, apporre il contrassegno di cui al comma 1 sui predetti beni.



VectorStock

vectorstock.com/552487

# FONDO PER LA PROTEZIONE ALL'ESTERO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE REGISTRATE E DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI ITALIANI

È istituito il **Fondo per la protezione all'estero** delle **indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose** (registrate ai sensi dei regolamenti UE n. 1151/2012 n. 1308/2013 e n. 2019/787), e **dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia.**



# FONDI PER LA PROTEZIONE ALL'ESTERO DELLE IG AGRICOLE

Le attività finalizzate alla tutela giuridica delle II.GG., ammesse al finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 1, sono le seguenti:

- a) attività di **registrazione come indicazioni geografiche in Paesi terzi**, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, oppure quali **marchi privatistici**, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., **previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le attività connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazione dei Paesi terzi;
- b) attività connesse alle **opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli di proprietà intellettuale, in contrasto con la protezione** prevista da accordi internazionali dei quali l'Italia è membro o dei quali l'Unione europea è parte contraente, richiesta da soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;
- c) attività connesse alla presentazione di **domande di assegnazione alle II.GG. di domini internet** e attività avverso eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio in favore di soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;

# FONDI PER LA PROTEZIONE ALL'ESTERO DELLE IG AGRICOLE

d) iniziative volte ad aumentare la **riconoscibilità delle II.GG.** italiane, compresi i nomi di dominio e le piattaforme nella rete internet;

e) attività di **comunicazione e promozione delle II.GG.** che subiscono gli effetti negativi dei sistemi giuridici di Paesi terzi che limitano la piena protezione legale delle denominazioni italiane nei Paesi terzi interessati;

f) attività dirette verso Paesi terzi per **migliorare e favorire la conoscenza delle II.GG. italiane**, parte del patrimonio culturale ed enogastronomico nazionale, presso gli importatori, i distributori e i consumatori finali del Paese terzo interessato.

Per le azioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), può essere previsto il **coinvolgimento dell'ICE** - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.




# FONDI PER LA PROTEZIONE ALL'ESTERO DELLE IG AGRICOLE

Le risorse del Fondo di cui al comma 1, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, **sono destinate a finanziare le camere di commercio italiane all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia.**



**ASSOCAMERESTERO**  
ASSOCIAZIONE DELLE CAMERE DI  
COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

- ampliamento delle **funzioni attribuite al PM per includere reati di contraffazione di indicazioni geografiche per prodotti agroalimentari (art. 517 quater CP)**
- migliorare la **formazione specializzata degli operatori della giustizia**
- inasprire le **sanzioni amministrative per l'acquisto e l'importazione di merci contraffatte** (es. viene aumentato da €100,00 ad €300,00 l'importo minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'acquirente finale che acquista merci contraffatte)
- vengono inoltre **modificate alcune norme** di legge esistenti, **anche penali, riguardanti la vendita di prodotti industriali con segni mendaci**, la **distruzione di merci contraffatte sequestrate** e le **operazioni sotto copertura** per i reati di contraffazione di indicazioni geografiche per prodotti agroalimentari



Es. Viene inserita tra le fattispecie soggette alla pena - reclusione fino a 2 anni e multa fino 20.000 euro - anche la **mera detenzione, finalizzata alla vendita**, di prodotti industriali, con nomi, marchi o altri segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto (art 517 CP - in passato era prevista solo l'offerta in vendita o la messa in circolazione).

# NUOVO REGOLAMENTO SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I PRODOTTI ARTIGIANALI O INDUSTRIALI

Adottato dal Parlamento europeo il 12 settembre 2023 (Reg. UE 2023/2411)

**Consentirà di registrare come indicazioni geografiche in tutta l'Unione Europea le denominazioni rinomate a livello locale di prodotti artigianali e industriali.**

A titolo di esempio, il nuovo regolamento permetterà la registrazione come indicazione geografica, a certe condizioni, di prodotti quali il merletto, il vetro, i gioielli e la porcellana, lavorazioni in legno.

**L'UE prevedeva la tutela specifica come indicazione geografica solo per i vini, le bevande spiritose, i prodotti alimentari e altri prodotti agricoli**, ma non per i prodotti artigianali o industriali.



# DEFINIZIONE DEI PRODOTTI ARTIGIANALI O INDUSTRIALI (ART. 4 REG. UE 2023/2411)

«prodotti artigianali e industriali»: prodotti

- a) **realizzati interamente a mano, oppure con l'ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale che costituisce una componente importante del prodotto finito**; oppure
- b) realizzati in modo **standardizzato**, compresa la produzione in serie e mediante l'uso di macchine;



# REQUISITI PER L'INDICAZIONE GEOGRAFICA (ART. 6 REG. (UE) 2023/2411)

1. Affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia idoneo ad essere protetto come indicazione geografica, il prodotto deve possedere i requisiti seguenti:
  - a) essere **originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati**;
  - b) la qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto sono essenzialmente attribuibili all'origine geografica** dello stesso; e
  - c) almeno **una delle sue fasi di produzione ha luogo nella zona geografica delimitata**



# IL RICHIEDENTE L'IG PER PRODOTTI ARTIGIANALI O INDUSTRIALI (ART. 8 REG. (UE) 2023/2411)

1. Una domanda di registrazione di un'indicazione geografica («domanda») è presentata da **un'associazione di produttori**.
2. In deroga al paragrafo 1, un singolo produttore è considerato un richiedente qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) la persona in questione è **l'unico produttore** che desidera presentare una domanda; e b) la zona geografica interessata è delimitata da una parte specifica di un territorio senza riferimento ai confini della proprietà e presenta caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone geografiche limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti dalle caratteristiche dei prodotti realizzati nelle zone geografiche limitrofe.



# DISCIPLINARE DI PRODUZIONE (ART. 9 REG. (UE) 2023/2411)

Il disciplinare di produzione comprende quanto segue:

- a) il **nome da proteggere** come indicazione geografica, che può essere un nome geografico del luogo di produzione del prodotto oppure un nome utilizzato nella prassi commerciale o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto nella zona geografica delimitata o per farvi riferimento;
- b) il **tipo** di prodotto;
- c) la **descrizione** del prodotto ed eventualmente delle materie prime;
- d) la specificazione della **zona geografica delimitata** di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e **le informazioni che stabiliscono il legame tra la zona geografica e una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto** di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
- e) gli elementi che **dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata** di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c), anche mediante l'indicazione delle fasi di produzione che hanno luogo nella zona geografica delimitata;
- f) la **descrizione dei metodi di produzione ed eventualmente dei metodi tradizionali** e delle pratiche specifiche utilizzati;
- g) informazioni relative **all'imballaggio**, qualora il richiedente decida che l'imballaggio debba avere luogo nella zona geografica delimitata;
- h) qualsiasi regola specifica per **l'etichettatura** del prodotto;
- i) **l'indicazione di ogni singola fase di produzione effettuata da uno o più produttori in uno Stato membro o paese terzo diverso dallo Stato membro o paese terzo di cui è originario il nome del prodotto nonché l'indicazione di eventuali disposizioni specifiche per la verifica della conformità a tale riguardo;**
- j) altri requisiti previsti dagli Stati membri o da un'associazione di produttori, se del caso, purché tali requisiti siano oggettivi, non discriminatori e compatibili con il diritto dell'Unione e nazionale.

# DOCUMENTO UNICO (ART. 10 REG. (UE) 2023/2411)

Il documento unico contenuto nella domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è redatto utilizzando il modulo standard di cui all'allegato II e comprende le informazioni seguenti:

- a) il **nome** da proteggere come indicazione geografica;
- b) il **tipo** di prodotto;
- c) una **descrizione** del prodotto ed eventualmente informazioni relative **all'imballaggio** e **all'etichettatura**;
- d) una **delimitazione concisa della zona geografica**;
- e) **la descrizione del legame del prodotto con la zona geografica delimitata** di cui all'articolo 6, paragrafo 1, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame.



# DISPENSA E REGISTRAZIONE DIRETTA (ART. 19, 20 E 21 REG. (UE) 2023/2411)

Dispensa dalla fase nazionale


Alla Commissione è conferito il potere di concedere a uno Stato membro **la dispensa dall'obbligo, di cui alla sezione 1, di designare un'autorità competente e di trattare le domande a livello nazionale se lo Stato membro, entro il 30 novembre 2024**, fornisce alla Commissione:

- la prova che lo Stato membro interessato **non dispone** di una protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali;
- la richiesta di dispensa, accompagnata da una valutazione, nella quale dimostra che vi è **scarso interesse locale** riguardo alla protezione di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.



# I PRODOTTI ARTIGIANALI O INDUSTRIALI NEL DECRETO SUL MADE IN ITALY

- Le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica adottano **disciplinari di produzione** e presentano alla regione competente la **dichiarazione di manifestazione di interesse** ai fini della ricognizione di cui all'articolo 42.
- **Disciplinare di produzione e contributo per la predisposizione dei disciplinare**
- Le regioni possono effettuare una **ricognizione delle produzioni tipiche** che sono già oggetto di forme di riconoscimento o di tutela ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legate al territorio locale
- **Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Ministero** delle imprese e del made in Italy, che, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un regime uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici



**GRAZIE DELL'ATTENZIONE**

